

Codice DB1612

D.D. 21 giugno 2013, n. 251

PAR FSC 2007-2013- Asse I -" Innovazione e transizione produttiva", linea di azione "Competitivita' industria e artigianato - Sistema produttivo Piemontese", Linea di intervento 1.3.c "Interventi di sostegno per la realizzazione di poli di innovazione". Modifica del Disciplinare connesso al Quarto Programma Annuale dei Poli di Innovazione approvato con determinazione dirigenziale n. 462 del 16/11/2012.

Premesso che:

l'art. 119, comma 5, della Costituzione, nella sua nuova formulazione discendente dalle modifiche introdotte dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, dispone la destinazione di risorse aggiuntive da parte dello Stato a favore di Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni "per promuovere lo sviluppo, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio";

il CIPE, con deliberazione n. 174 del 22 dicembre 2006, ha approvato il Quadro Strategico nazionale (QSN) per la politica di coesione 2007-2013, definendo gli indirizzi strategici per il raggiungimento degli obiettivi di competitività nell'ambito della politica regionale di sviluppo;

il CIPE, con deliberazione n. 166 del 21 dicembre 2007, di attuazione del Quadro Strategico nazionale 2007-2013, ha assegnato alle amministrazioni centrali e regionali le risorse per il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per l'intero periodo 2007/2013, definendo le nuove modalità di programmazione delle predette risorse e le relative procedure tecnico-amministrative e finanziarie necessarie. Tale Fondo è stato così ridenominato, in luogo di Fondo per le Aree Sottoutilizzate, ai sensi del decreto legislativo n. 88/2011, recante Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

la Giunta regionale, con deliberazione n. 19-9238 del 21 luglio 2008, ha approvato il Documento Unitario di Programmazione (DUP), che delinea lo scenario di riferimento degli obiettivi della politica regionale unitaria e indica gli elementi per la definizione del Programma Attuativo Regionale FSC 2007-2013;

la Giunta regionale, con deliberazione n. 10-9736 del 6 ottobre 2008, ha adottato il Programma Attuativo Regionale del FAS Piemonte 2007-2013 (PAR FAS, ora PAR FSC) per un valore complessivo di un miliardo di euro, di cui euro 889.255.000,00 a valere sul FSC ed euro 110.745.000,00 di cofinanziamento regionale;

il CIPE, con successive deliberazioni n. 1 del 6 marzo 2009 (punto 2.10) e n. 1 del 11 gennaio 2011 ha modificato alcuni principi della predetta delibera n. 166/2007 e ha aggiornato la dotazione del FSC, rimodulando le risorse assegnate alla Regione Piemonte;

il CIPE nelle citate deliberazioni rende ammissibile a finanziamento nel PAR gli interventi e i progetti la cui spesa sia realizzata a partire dal 1° gennaio 2007;

in ossequio alle disposizioni contenute nelle citate delibere CIPE, e nel prendere atto dell'aggiornamento delle dotazioni delle risorse FSC la Giunta Regionale con propria delibera n. 10-1998 del 9 maggio 2011, ha confermato il valore originario complessivo di un miliardo di euro del PAR FSC 2007-2013, proponendo la programmazione delle risorse FSC di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 punto 2.10 e la copertura della riduzione del 10% con risorse regionali, degli enti locali e risorse private di cui alla delibera CIPE n. 1/2011;

la legge regionale n. 5 del 4 maggio 2012 (Legge finanziaria per l'anno 2012) all'articolo 8 ha adottato il piano finanziario del PAR FSC (ex FAS) per il periodo di programmazione 2007-2013, ed ha autorizzato, l'istituzione nella UPB DB08021 di un fondo finanziato con risorse regionali ed

uno con risorse statali vincolato al capitolo di entrata 23840, nonché il prelievo dai fondi citati delle somme occorrenti per istituire specifici capitoli di spesa;

la Giunta Regionale, con DGR n. 37 - 4154 del 12 luglio 2012, ha integrato e modificato il proprio Programma Regionale, ai sensi degli esiti del Comitato di Pilotaggio riunitosi il 18 aprile 2012 e della Delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012.

Considerato che la Giunta regionale:

con propria Delibera n. 36-4192 del 23 luglio 2012, ha approvato le Linee guida per la gestione dei suddetti Fondi;

con delibera n. 17-5508 del 11/03/2013 ha disposto la sospensione dell'attivazione di nuove linee d'azione del PAR FSC e ha incaricato l'Organismo di Programmazione e Attuazione (ODP) di predisporre le necessarie revisioni del Programma di intesa con i responsabili delle linee di intervento e di proporre e porre in essere tutti gli atti e le operazioni necessarie per addivenire, per gli interventi infrastrutturali, degli Accordi di Programma Quadro "rafforzati";

con delibera n. 16- 5785 del 13/05/2013, ha

- aggiornato il valore del PAR FSC 2007-2013 del Piemonte in euro 713.956.430,00 di cui:

o Euro 567.636.430 a valere sul FSC al netto delle risorse FSC di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 e al netto del taglio previsto dalla Delibera CIPE del 8 marzo 2013 come sopra detto;

o Euro 80.000.000,00 a copertura del cofinanziamento regionale;

o Euro 66.320.000,00 con risorse di diversa fonte finanziaria;

o

- approvato la nuova programmazione delle risorse finanziarie del PAR FSC;

- incaricato, a rettifica della DGR n. 17-5508 del 11.03.2013, l'OdP, d'intesa con le direzioni competenti, di modificare gli atti inerenti le linee d'azione già attivate nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al citato Allegato 1, consentendo le relative trasformazioni delle prenotazioni in impegni in coerenza con le nuove disponibilità;

- ha incaricato, a rettifica della DGR n. 17-5508 del 11.03.2013, l'OdP, d'intesa con le direzioni competenti, di proporre e porre in essere gli atti per l'avvio delle linee d'azione non ancora attivate e per le quali il Comitato di Pilotaggio, nella seduta del 18 aprile 2012, ha espresso parere positivo e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all' Allegato 1 alla Delibera in questione;

con delibera n. 2-5942 del 17-6-2013 ha dato formale e sostanziale avvio alla - Linea di intervento 1.3.c "Interventi di sostegno per la realizzazione di poli di innovazione" nell'ambito del PAR FSC 2007-2013 Asse I "Innovazione e transizione produttiva" - linea di azione "Competitività industria e artigianato - Sistema produttivo Piemontese"

Atteso che:

il Programma Regionale PAR FSC, come da ultimo modificato, prevede tra gli obiettivi operativi dell'Asse I - "Innovazione e transizione produttiva" quello di sostenere lo sviluppo di raggruppamenti di imprese indipendenti - start up innovatrici, piccole, medie grandi imprese ed organismi di ricerca - attivi in un particolare dominio tecnologico, destinati a stimolare l'attività innovativa, incoraggiando l'interazione, lo scambio di conoscenze ed esperienze, la realizzazione in comune di progetti di ricerca e sviluppo e innovazione, l'accesso a servizi qualificati per l'innovazione;

tale obiettivo operativo viene perseguito in particolare attraverso una linea di azione che prevede interventi di sostegno per la realizzazione di poli di innovazione e piattaforme innovative (sottoforma di contributo a fondo perduto oppure contributo a fondo perduto integrato da finanziamento agevolato) e ad organismi di ricerca (purché associati con imprese) che intendano realizzare progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, progetti di innovazione/processo;

la Regione, con delibera di Giunta regionale n. 25-8735 del 5 maggio 2008, successivamente integrata dalla Delibera di Giunta regionale n. 11-9281 del 28 luglio 2008, ha individuato i domini tecnologici di competenza dei Poli di Innovazione e dei relativi territori di riferimento. Con successiva delibera di Giunta n. 12-9282 del 28 luglio 2008 sono stati definiti i contenuti generali

di una misura d'intervento del P.O.R. F.E.S.R 2007/2013 nell'ambito dell' Asse I - Innovazione e transizione produttiva Attività I.1.2 - Poli di innovazione;

con determinazione dirigenziale n. 230 del 17/09/2008 è stato approvato il Bando per la costituzione, l'ampliamento e il funzionamento dei Poli di Innovazione, nel quale gli stessi sono definiti come raggruppamenti di imprese indipendenti start-up innovatrici, piccole, medie e grandi imprese — nonché organismi di ricerca attivi in un particolare settore o ambito territoriale e destinati a stimolare l'attività innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il Polo;

il bando sopra citato prevede inoltre che l'aggregazione ad un Polo di innovazione dà alle imprese localizzate in Piemonte la possibilità di beneficiare, in esclusiva, di specifici aiuti per attività connesse alla ricerca e all'innovazione;

il PAR FSC, nell'ambito dell'Asse "I – Innovazione e transizione produttiva" - "Linea d'azione 1.3.c assegna per l'attuazione della Linea d'intervento "Interventi di sostegno per la realizzazione di poli di innovazione".Euro 8.000.000,00 a valere sul FSC, nonché Euro 2.000.000,00 a titolo di cofinanziamento regionale;

con tali risorse si intendono sostenere i soggetti aggregati ai Poli di Innovazione (Imprese e organismi di ricerca) nella acquisizione di qualificati servizi per la ricerca e l'innovazione e nella realizzazione, nell'ambito del Quarto Programma Annuale presentato dai Soggetti Gestori dei Poli di Innovazione, di studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, progetti di innovazione di prodotto/processo e progetti di innovazione attraverso l'interazione con l'utente;

richiamati:

la determinazione dirigenziale n. 462 del 16/11/2012 con la quale è stato approvato il "Disciplinare per l'accesso alle agevolazioni per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e progetti di innovazione riservate ai soggetti aggregati ai poli di innovazione" connesso al Quarto Programma Annuale dei Poli di Innovazione;

la necessità di modificare il sopra citato Disciplinare al fine di adeguarne le disposizioni alle mutate condizioni conseguenti all'allungamento dei tempi di emanazione del Bando "Quarto Programma Annuale dei Poli di Innovazione" in seguito alla sospensione della attivazione delle nuove linee d'azione del PAR FSC disposta dalla Giunta Regionale con delibera n. 17-5508 del 11/03/2013.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRETTORE

Vista la L.R. 23/2008;

vista la L.R. 7/2001;

viste le leggi regionali. n. 25 del 27/12/.2010 e 26 del 31/12/2010;

determina

- di modificare il testo del "Disciplinare per l'accesso alle agevolazioni per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e progetti di innovazione riservate ai soggetti aggregati ai poli di innovazione" connesso al Quarto Programma Annuale presentato dai Gestori dei Poli di Innovazione - in precedenza approvato con determinazione dirigenziale n. 462 del 16/11/2012 – e sostituendone integralmente il testo con l'allegato A facente parte integrante del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010

Il Direttore
Giuseppe Benedetto

Allegato

	PAR FSC 2007-2013	Asse 1 : Innovazione e transizione produttiva Linea di azione “Competitività industria e artigianato – Sistema produttivo Piemontese” Linea di intervento 1.3.c “Interventi di sostegno per la realizzazione di poli di innovazione”
	Programma Operativo Regionale “Competitività regionale e occupazione” F.E.S.R. 2007/2013	Asse 1 Innovazione e transizione produttiva Attività I.1.3 – Innovazione e PMI

**DISCIPLINARE PER L'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI PER PROGETTI
DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE E PROGETTI DI
INNOVAZIONE RISERVATE AI SOGGETTI AGGREGATI AI POLI DI
INNOVAZIONE – QUARTO PROGRAMMA ANNUALE**

Sommario

PAR FSC 2007-2013.....	1
Programma Operativo Regionale	1
“Competitività regionale e occupazione”	1
F.E.S.R. 2007/2013	1
1. RIFERIMENTI NORMATIVI E PROGRAMMATICI	3
2. OGGETTO E STRUTTURA DEL DISCIPLINARE	5
3. SEZIONE 1 – NORMATIVA COMUNE	5
3.1. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	5
3.2. INIZIATIVE AMMISSIBILI	12
3.3. VARIANTI	13
3.4. ISPEZIONI, CONTROLLI, MONITORAGGIO	15
3.5. CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA COMUNITARIA	16
3.6. DIVIETO DI CUMULO.....	17
3.7. OBBLIGHI DI PUBBLICIZZAZIONE.....	17
3.8. RINVIO.....	17
3.9. INFORMAZIONI E CONTATTI	17
3.10. TRATTAMENTO DEI DATI	18
4. SEZIONE 2 – TIPOLOGIE DI PROGETTI DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE.....	20
2.1. PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E/O DI SVILUPPO SPERIMENTALE.....	20
2.2. PROGETTI DI INNOVAZIONE DI PRODOTTO/PROCESSO	27
2.3. PROGETTI PER L’INNOVAZIONE DI PRODOTTI E PROCESSI ATTRAVERSO L’INTERAZIONE CON L’UTENTE	35

1.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROGRAMMATICI

- Deliberazione n. 174 del 22 dicembre 2006, con la quale il CIPE ha approvato il Quadro Strategico nazionale (QSN) per la politica di coesione 2007-2013, definendo gli indirizzi strategici per il raggiungimento degli obiettivi di competitività nell'ambito della politica regionale di sviluppo;
- deliberazione n. 166 del 21 dicembre 2007 di attuazione del Quadro Strategico nazionale 2007-2013, con la quale il CIPE ha assegnato alle amministrazioni centrali e regionali le risorse per il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per l'intero periodo 2007/2013, definendo le nuove modalità di programmazione delle predette risorse e le relative procedure tecnico-amministrative e finanziarie necessarie.;
- deliberazione n. 19-9238 del 21 luglio 2008 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Documento Unitario di Programmazione (DUP), che delinea lo scenario di riferimento degli obiettivi della politica regionale unitaria e indica gli elementi per la definizione del Programma Attuativo Regionale FSC 2007-2013;
- deliberazioni n. 1 del 6 marzo 2009 (punto 2.10) e n. 1 del 11 gennaio 2011 con le quali il CIPE ha modificato alcuni principi della predetta delibera n. 166/2007 e ha aggiornato la dotazione del FSC, rimodulando le risorse assegnate alla Regione Piemonte;
- deliberazione n. 4154 del 12/07/2012 con la quale la Giunta regionale ha adottato il Programma Attuativo Regionale del FAS Piemonte 2007-2013 (PAR FAS, ora PAR FSC), il Manuale di controllo e di gestione, il Piano di Comunicazione e il Disegno di Valutazione;
- deliberazione n. 4192 del 23/07/2012 con cui la Giunta regionale ha adottato le linee guida per la gestione dei fondi istituiti ai sensi dell'art. 8 legge regionale n. 5 del 04/05/2012 (legge finanziaria 2012);
- legge regionale n. 5 del 04/05/2012 (legge finanziaria 2012) al cui art. 8 è stato adottato il piano finanziario del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013;
- ***deliberazione n. 16- 5785 del 13/05/2013 con la quale la Giunta Regionale ha rimodulato il Programma Attuativo Regionale del FAS Piemonte 2007-2013 (PAR FAS, ora PAR FSC);***
- ***deliberazione n. 2-5942 del 17-6-2013 con la quale la Giunta Regionale ha dato formale e sostanziale avvio alla - Linea di intervento 1.3.c "Interventi di sostegno per la realizzazione di poli di innovazione" nell'ambito del PAR FSC 2007-2013 Asse I "***

Innovazione e transizione produttiva“ – linea di azione “Competitività industria e artigianato – Sistema produttivo Piemontese”

- disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione adottata con Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 323/01, in vigore dal 1 gennaio 2007 (d’ora in avanti: “Disciplina RSP”);
- decreto legislativo 123/98 per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
- legge statale n. 241/90, con particolare riferimento all’art. 12, che disciplina il procedimento per l’emanazione di provvedimenti di erogazione di benefici economici.
- legge regionale n. 7/05 sul procedimento amministrativo;
- legge Regionale n. 4/2006 che definisce i criteri e le linee generali per organizzare, promuovere e coordinare il sistema regionale della ricerca e dell’innovazione all’interno dello Spazio europeo della ricerca;
- legge Regionale n. 34/2004 che individua quale obiettivo principale dell’attività programmatica regionale in ambito di attività produttive la promozione e il miglioramento della competitività del sistema e l’attrattività del territorio anche attraverso significativi investimenti nella conoscenza e nell’innovazione;
- regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) in GUUE L 214 del 9.8.2008;
- regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di importanza minore (“de minimis”) in GUUE L 379 del 28/12/2006;
- comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) in GUUE C 14 del 19 gennaio 2008, pag.6;
- delibera di Giunta regionale n. 25-8735 del 5 maggio 2008, successivamente integrata dalla Delibera di Giunta regionale n. 11-9281 del 28 luglio 2008 con le quali la Giunta ha individuato i domini tecnologici di competenza dei Poli e dei relativi territori di riferimento, e dalla Delibera di Giunta regionale n. 37-9622 del 15/9/2008 che ha modificato ed integrato i domini tecnologico-applicativi di competenza dei Poli;
- DGR n. 12-9282 del 28 luglio 2008 e s.m.i. con la quale la Giunta regionale ha definito i contenuti generali della misura d’intervento del P.O.R. per la costituzione, l’ampliamento ed il funzionamento dei Poli di innovazione.

2. **OGGETTO E STRUTTURA DEL DISCIPLINARE**

Il presente Disciplinare definisce le regole per l'accesso ai finanziamenti per i progetti per la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale e l'innovazione (di seguito "proposte progettuali"), destinati ai soggetti aggregati ai Poli di innovazione e connessi al Quarto Programma Annuale. E' suddiviso in due sezioni:

- *Sezione 1 - Normativa Comune*: sono indicate le regole valide per tutte le tipologie di proposta progettuale specificate al paragrafo 3.2 "Iniziativa ammissibili" per l'accesso ai finanziamenti da parte dei soggetti aggregati ai Poli di Innovazione;
- *Sezione 2 – Schede relative alle tipologie di proposte progettuali ammissibili a finanziamento*: sono descritte le tipologie di proposte progettuali ammissibili a finanziamento con regole e previsioni specifiche per ogni singola tipologia.

Le modalità per la presentazione delle domande, la dotazione finanziaria, la modulistica, ***i requisiti oggettivi e soggettivi ed eventuali limitazioni e le procedure di valutazione verranno definiti*** mediante apposito bando che verrà approvato dalla Direzione Attività Produttive.

3. SEZIONE 1 – NORMATIVA COMUNE
--

3.1. **SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**

1. **Individuazione dei Soggetti beneficiari.**

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Disciplinare esclusivamente i soggetti aggregati ai Poli di Innovazione, così individuati:

- Imprese -

- a. *Piccole e medie imprese (PMI)*, con unità locale produttiva attiva ubicata nel territorio della Regione Piemonte regolarmente censite presso la CCIAA di riferimento ed aventi i parametri dimensionali di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria, di seguito Regolamento 800) in GUUE L 214 del 9.8.2008. Le PMI possono concorrere singolarmente o in collaborazione con altre PMI,

Grandi Imprese (GI), Organismi di Ricerca (OR) e gli altri soggetti ammissibili previsti dal presente paragrafo;

- b. *Grandi imprese (GI)*, con unità locale produttiva attiva ubicata nel territorio della Regione Piemonte regolarmente censite presso la CCIAA di riferimento a condizione che collaborino¹ in un progetto caratterizzato da una significativa presenza di PMI (cfr. punto 4. “Significativa presenza di Pmi”)
- c. *Consorzi* con sede nella Regione Piemonte e costituiti in prevalenza da imprese aventi unità produttive attive nella Regione Piemonte. Tali soggetti sono ammessi solo se sono destinatari ultimi dell’agevolazione: diversamente dovranno presentare domanda di agevolazione le singole imprese consorziate.

- *Organismi di Ricerca* -

Organismi di ricerca (OR), come definiti ai sensi dell’art. 30 punto 1 del Regolamento 800, con sede legale o unità locale attiva o laboratorio nel territorio della Regione Piemonte. Possono concorrere solo se presentano un progetto in collaborazione caratterizzato da una significativa presenza di PMI (cfr. punto 5. “Significativa presenza di Pmi”).

- *Associazioni, fondazioni e altri enti in vario modo denominati* -

Le associazioni, le fondazioni e gli altri enti in vario modo denominati devono configurarsi, ai fini dell’accesso alle agevolazioni di cui al presente Disciplinare, quali:

- a. organismi di ricerca come definiti ai sensi dell’art. 30 punto 1 del Regolamento 800, con sede legale o almeno una unità locale attiva o laboratorio nel territorio della Regione Piemonte. Tali enti dovranno trasmettere copia dello Statuto contestualmente alla presentazione della domanda di finanziamento;

¹ Come precisato al punto 6 del presente paragrafo " In un progetto di collaborazione, i beneficiari dell’aiuto partecipano alla concezione del progetto, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati”.

b. soggetti – aventi sede legale o almeno una unità locale attiva ubicata nel territorio della Regione Piemonte - che esercitino in via esclusiva o principale un'attività economica professionalmente organizzata diretta alla produzione ovvero allo scambio di beni e servizi nel territorio della Regione Piemonte. Tali enti sono ammissibili alle agevolazioni solo qualora dimostrino la prevalenza dell'attività economica esibendo apposita congrua documentazione (ad esempio: Statuto, Atto Costitutivo, ultimo bilancio o altra analoga e pertinente documentazione dell'Ente). Tale documentazione dovrà essere trasmessa contestualmente alla presentazione della domanda di finanziamento. A tal proposito si specifica che si dovrà dare dimostrazione della prevalenza (>50%) dei redditi derivanti da attività economiche rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative, con riferimento agli ultimi dati disponibili. Il rispetto del parametro quantitativo sopra elencato costituisce requisito di ricevibilità della proposta e la relativa verifica sarà effettuata da Finpiemonte S.p.A. in sede di istruttoria formale. Qualora Finpiemonte S.p.A. accerti il mancato soddisfacimento del suddetto requisito, l'intera proposta progettuale risulterà respinta e non sarà possibile presentare integrazioni.

- Esclusione delle imprese in difficoltà -

Non possono essere beneficiarie di contributo le imprese in difficoltà².

² Per le grandi imprese la definizione di “impresa in difficoltà” è contenuta nel par. 2.1 della Comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 “Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”; per le PMI, la nozione di “impresa in difficoltà” è definita dall'art. 1, comma 7, lettera c) del Regolamento (CE) 800/2008 e s.m.i.

2. **Aggregazione al Polo di Innovazione.**

Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al presente Disciplinare e alle condizioni in esso previste esclusivamente i soggetti aggregati ai Poli di innovazione e le relative proposte progettuali che risultino inserite nei Programmi annuali proposti dai Gestori dei Poli ed approvati dal Comitato di Valutazione e Monitoraggio.

Progetti interpolo. Nel caso di progetti interpolo, per beneficiare delle agevolazioni è sufficiente che il beneficiario sia aggregato ad almeno uno dei Poli coinvolti nel progetto. La caratterizzazione di “interpolo” sussiste solo nel caso in cui vengano contestualmente soddisfatte le due seguenti condizioni:

- il progetto coinvolge soggetti appartenenti a Poli diversi
- il contenuto tecnico del progetto è effettivamente trasversale a più domini tecnologici corrispondenti a quelli di competenza dei Poli di Innovazione coinvolti

Partecipazione di soggetti non aggregati al polo. Le imprese e gli organismi di ricerca non aggregati al Polo possono partecipare alla realizzazione del progetto sia direttamente sia in base ad un rapporto contrattuale di prestazione con le imprese aggregate, fermo restando che, **qualora partecipino in qualità di partner**, i relativi costi non sono ammissibili alle agevolazioni e non concorrono alla determinazione delle soglie prescritte, ai fini della ricevibilità e dell'ammissibilità, dal presente Disciplinare.

3. **Localizzazione dell'investimento**

I progetti, per la parte ammessa all'agevolazione, devono essere realizzati e/o ascritti nella/alla unità locale dell'impresa beneficiaria regolarmente censita presso la CCIAA, localizzata nel territorio della Regione Piemonte e che risulti attiva e produttiva. Al fine di verificare tali requisiti, Finpiemonte S.p.A. effettua la visura sul Registro Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio (c.d. “visura camerale”).

Finpiemonte Spa, in sede di istruttoria, effettuerà le opportune verifiche **(eventualmente anche in loco)** circa la effettiva attività svolta presso l'unità locale di realizzazione della proposta oggetto della domanda di finanziamento, riservandosi la facoltà di procedere alla non ammissione della stessa qualora sussistano fondati

dubbi circa il soddisfacimento del sopra richiamato requisito di “Unità locale attiva e produttiva”³.

4. “Significativa presenza” delle PMI.

Significativa presenza delle PMI. La partecipazione di PMI è considerata significativa quando le stesse sostengono cumulativamente almeno il 40% dei costi complessivi ammissibili per la realizzazione del progetto.

Ciascuna PMI sostiene di norma almeno il 10% dei costi complessivi ammissibili della proposta progettuale, salvo che una partecipazione inferiore a tale percentuale, esaustivamente motivata in rapporto alla tipologia di beneficiario e di progetto, sia ritenuta dal valutatore effettiva e necessaria per la realizzazione dello stesso.

Il Comitato di Valutazione e Monitoraggio, sulla base dei giudizi espressi dagli esperti incaricati della valutazione di merito delle proposte progettuali, potrà pertanto respingere le proposte nelle quali l’apporto effettivo di uno o più partner, inferiore al 10% dei costi complessivi ammissibili, non risulti congruo e debitamente giustificato.

Mancato rispetto dei requisiti. Qualora la proposta progettuale presentata nel programma annuale non rispetti il requisito specifico previsto in termini di partecipazione significativa delle PMI, essa sarà ritenuta non ammissibile e non sarà possibile presentare controdeduzioni, modifiche e integrazioni. Il medesimo giudizio di non ammissibilità verrà applicato nel caso in cui il mancato rispetto del requisito consegua alle eventuali rideterminazioni nel piano dei costi applicate dagli esperti tecnici durante la fase di valutazione di merito e di congruità economico-finanziaria.

Permanenza del requisito. Salvo casi eccezionali debitamente motivati, il rispetto del requisito relativo alla partecipazione significativa delle PMI, pena la revoca del finanziamento concesso, dovrà continuare a sussistere anche a seguito di ogni eventuale variazione in corso d’opera e verrà riverificato in sede di rendicontazione finale.

Nel caso di variazioni della compagine che realizza la proposta progettuale (disciplinata al successivo paragrafo 3.3) la verifica verrà invece effettuata contestualmente alla comunicazione della variazione.

³ **A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, unità locali quali magazzini, uffici di rappresentanza e simili, non si configurerebbero quali unità locali attive e produttive.**

È tuttavia consentita una tolleranza del 10% rispetto alla soglia minima del 40% come in precedenza indicata, qualora le variazioni si verificino successivamente alla concessione del contributo e all'avvio delle attività e riguardino esclusivamente la componente economica.

Organismi di ricerca. Gli organismi di ricerca non potranno sostenere cumulativamente più del 30% dei costi complessivi ammissibili per la realizzazione di ciascuna proposta progettuale.

Nel caso di proposta appartenente alla tipologia "2.1 - Progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale", sono fatte salve le seguenti previsioni relative al contributo massimo concedibile:

- per gli organismi di ricerca il contributo massimo concedibile a fondo perduto è pari a 200.000 euro. Qualora lo stesso organismo di ricerca concorra con più dipartimenti, il contributo a fondo perduto massimo concedibile, cumulativamente a tutti i Dipartimenti, è elevato a 300.000 euro. Nel caso in cui il limite cumulativo di cui sopra venisse superato, Finpiemonte S.p.A provvederà direttamente alla riduzione degli importi, suddividendo pro quota l'eccedenza tra i diversi Dipartimenti.
- Qualora il limite massimo imposto alla partecipazione degli organismi di ricerca (30% del costo complessivo dell'intervento) venga superato - anche a seguito delle eventuali rideterminazioni ai costi apportate dagli esperti in sede di valutazione tecnica e di congruità finanziaria - quest'ultimo sarà automaticamente ripristinato da Finpiemonte S.p.a., con una suddivisione pro quota dell'eccedenza tra i diversi organismi di ricerca **e con una riduzione lineare sulle singole voci di spesa** per redigere il piano definitivo dei costi ammissibili.

5. Definizione di "effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto".

Sono ammissibili a finanziamento le proposte progettuali le cui attività siano avviate successivamente alla data di presentazione telematica della domanda da parte del singolo beneficiario.

Grandi imprese. Le Grandi imprese dovranno inoltre fornire dimostrazione dell'effetto di incentivazione dell'aiuto sulla base di un'analisi controfattuale fra due situazioni caratterizzate rispettivamente dalla presenza e dall'assenza di aiuti; a tal fine deve risultare soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) aumento delle dimensioni del progetto: aumento dei costi totali del progetto (senza diminuzione delle spese sostenute dal beneficiario rispetto a una situazione senza aiuti); aumento del numero di persone assegnate ad attività di RSI;
- 2) aumento della portata: aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi del progetto; un progetto più ambizioso, caratterizzato da una probabilità maggiore di scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso più elevato (in particolare a causa del rischio più elevato inerente al progetto di ricerca, alla lunga durata del progetto e all'incertezza dei risultati);
- 3) aumento del ritmo: tempi più ridotti per il completamento del progetto rispetto alla realizzazione del medesimo senza aiuti;
- 4) aumento dell'importo totale della spesa di RSI: aumento della spesa totale di RSI da parte del beneficiario dell'aiuto; modifiche dello stanziamento impegnato per il progetto (senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri progetti); aumento delle spese di RSI sostenute dal beneficiario dell'aiuto rispetto al fatturato totale.

L'effetto di incentivazione sarà valutato sulla base dei dati forniti dall'impresa nell'ambito dell'apposita modulistica da trasmettere a Finpiemonte S.p.A. ai fini dell'ottenimento della concessione.

Le grandi imprese dovranno infine assicurare, tramite apposita dichiarazione, che l'agevolazione non è rivolta ad investimenti che determinano una delocalizzazione da un altro Stato Membro dell'Unione Europea.

6. Definizione di progetto in collaborazione.

In un progetto in collaborazione, i beneficiari dell'aiuto partecipano alla concezione del progetto, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati.

Perché vi sia collaborazione, le imprese o gruppi di imprese devono essere tra loro autonomi⁴. I beneficiari dovranno rendere, in sede di presentazione della domanda, apposita dichiarazione circa la sussistenza della collaborazione come sopra descritta.

⁴ Ai sensi dell'allegato I art. 3 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) in GUUE L 214 del 9.8.2008

Sussiste “collaborazione” ai fini dell’ottenimento delle maggiorazioni di contributo previste per i singoli interventi quando:

- a) nessuna impresa sostiene da sola più del 70% dei costi ammissibili
oppure
- b) i costi sostenuti dal (dagli) organismo/i di ricerca rappresentano (anche cumulativamente) almeno il 10% dei costi complessivi ammissibili di progetto
e, in ogni caso,
- c) l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati del progetto/studio di fattibilità nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte⁵.

7. Periodo di ammissibilità della spesa.

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi le cui attività siano avviate successivamente alla data di presentazione della domanda⁶. Per data di presentazione della domanda si fa riferimento alla data di invio telematico della domanda da parte del singolo beneficiario.

Ai fini del presente Disciplinare, l’attività di ricerca, sviluppo o innovazione si intende completamente realizzata alla data di trasmissione a Finpiemonte S.p.a da parte di tutti i beneficiari che partecipano alla realizzazione dell’intervento, della documentazione (tecnica e di spesa) attestante la sua completa realizzazione.

3.2. INIZIATIVE AMMISSIBILI

La coerenza della proposta progettuale rispetto alla traiettoria progettuale/linea di sviluppo di appartenenza costituisce criterio di ammissibilità della proposta medesima.

⁵ Le condizioni di cui ai punti a) e b) significano che, ad esempio:

- in un progetto che coinvolga due pmi che sostengono rispettivamente il 95% e il 5% del totale dei costi ammissibili, non saranno applicate ai contributi le maggiorazioni previste per la collaborazione;
- in un progetto che coinvolga due pmi che sostengono, rispettivamente, il 60% e il 35% del totale dei costi ammissibili e un organismo di ricerca che sostiene il restante 5%, la maggiorazione per i contributi per la pmi sarà applicata in quanto sussisterebbe collaborazione tra le due pmi;
- in un progetto che coinvolge una pmi che sostiene il 90% del totale dei costi ammissibili e uno o più organismi di ricerca che sostengono, anche cumulativamente, il restante 10%, la maggiorazione del contributo per la pmi sarà applicata in quanto sussiste la collaborazione tra pmi e organismo di ricerca.

⁶ Nel caso di attività di ricerca e sviluppo ai del Regolamento 800 (considerando 28) la Commissione ritiene infatti che l’aiuto non costituisca un incentivo per il beneficiario se l’attività di ricerca e sviluppo e innovazione è già stata avviata prima che il beneficiario abbia presentato domanda di aiuto alle autorità nazionali. Invece, per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti e per l’innovazione (di cui ai paragrafi 2.2 e 2.3 della Sezione II del presente Disciplinare) concessi in De Minimis o ai sensi del Regolamento 800 (artt. 13, 15 e 26) l’avvio delle attività relative al progetto di innovazione va inteso come primo fermo impegno ad ordinare beni materiali o immateriali ad attivare contratti di consulenza, di lavoro dipendente o parasubordinato.

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti proposte progettuali:

- a. Progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale (di cui al paragrafo 2.1 della Sezione 2);
- b. Progetti di innovazione di prodotto/servizio e di processo (di cui al paragrafo 2.2 della Sezione 2)
- c. Progetti per l'innovazione dei processi/prodotti attraverso l'interazione con l'utente (di cui al paragrafo 2.3 della Sezione 2).

3.3. VARIANTI

Le proposte di variazione⁷ sono valutate **dalla Regione e da Finpiemonte Spa** con l'assistenza degli esperti tecnici nei termini che seguono. Si precisa che ogni proposta di variazione potrà essere accolta solo previa verifica del rispetto delle tempistiche relative alla realizzazione degli interventi finanziati e alla programmazione delle risorse disposte dal Manuale di Controllo e Gestione dei fondi Par Fsc approvato con D.G.R. n. 4154 del 12/07/2012 e s.m.i

Varianti nella composizione della partnership per cause di natura societaria.

Non saranno ammissibili variazioni progettuali precedenti la formale ammissione a finanziamento e concessione del contributo.

Dopo la concessione del contributo potranno essere richieste variazioni di partnership motivate da cause di natura societaria⁸. La proposta di variazione è soggetta ad approvazione da parte **della Regione e di Finpiemonte Spa**, a seguito di parere favorevole degli esperti tecnici.

Mancato accoglimento. In caso di mancato accoglimento della suddetta proposta di variazione, la partnership potrà richiedere una rimodulazione delle attività e del connesso piano economico-finanziario con redistribuzione di attività e spese tra i partner rimanenti. La proposta di rimodulazione è soggetta ad approvazione da parte **della Regione e di Finpiemonte Spa** e a seguito di parere favorevole degli esperti tecnici.

Il mancato accoglimento della proposta di rimodulazione sottomessa in fase di valutazione del progetto comporta la revoca del contributo.

Varianti nella composizione della partnership per altre cause. La sostituzione di partner dovuta a motivazioni di altra natura rispetto a quelle societarie non è ammessa in nessun caso **(sia per la fattispecie di**

⁷ Da attivarsi secondo la procedura prevista dalla determinazione dirigenziale n. 151 del 13/04/2011

⁸ Quali a titolo di esempio scissioni, incorporazioni, cessioni o altre procedure concorsuali

subentro di nuovo partner in sostituzione di altro, sia per quella di aggiunta di nuovo partner).

La defezione di uno o più partner comporta una rimodulazione delle attività e del piano economico-finanziario con redistribuzione di attività e spese tra i beneficiari rimanenti.

Tale variazione può essere proposta un'unica volta e solo successivamente alla concessione del contributo.

L'ammissibilità della proposta di rimodulazione è soggetta ad approvazione da parte **della Regione e di Finpiemonte Spa** e a seguito di parere favorevole degli esperti tecnici

Il mancato accoglimento della proposta di rimodulazione comporta la revoca del contributo.

Varianti economiche progettuali successive all'approvazione della proposta progettuale. Eventuali variazioni o modifiche della proposta progettuale rispetto a quanto approvato dal Comitato di Valutazione e Monitoraggio ed ammesso a finanziamento **sono ammissibili solo in corso d'opera e nel limite massimo di 2 per anno.** Le variazioni devono essere preventivamente comunicate a Finpiemonte S.p.A. tramite lettera raccomandata, corriere espresso, consegna a mano o tramite PEC all'indirizzo **finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it**. Fermo restando la compatibilità di tali variazioni con le prescrizioni del Disciplinare, Finpiemonte S.p.A., avvalendosi ove necessario del parere degli esperti tecnici responsabili dell'istruttoria di merito e tecnico-finanziaria, valuterà le variazioni proposte e comunicherà agli interessati, entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, l'autorizzazione alla variazione o il diniego motivato di autorizzazione. **Non necessitano di espressa approvazione – ma sono soggette a obbligo di comunicazione – le variazioni di natura economica che, complessivamente (ossia considerando cumulativamente tutte le singole variazioni intervenute) comportino spostamenti tra voci di costo complessivamente non superiori al 10% del totale delle spese ammesse per singolo beneficiario. Il limite di cui sopra è riferito al singolo partner e quindi da calcolarsi esclusivamente sulla quota totale di progetto attribuita al singolo beneficiario.**

In caso di diniego di autorizzazione, i soggetti interessati comunicano a Finpiemonte S.p.A., entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego e a pena di revoca del finanziamento e del relativo contributo per tutti i partner della proposta progettuale:

- l'intendimento di proseguire la proposta progettuale nella versione originariamente approvata, oppure
- la rinuncia al proseguimento.

Proroghe. Si precisa che ogni richiesta di proroga potrà essere accolta solo previa verifica del rispetto delle tempistiche relative alla realizzazione degli interventi finanziati e alla programmazione delle risorse disposte dal Manuale di Controllo e Gestione dei fondi Par Fsc approvato con D.G.R. n. 4154 del

12/07/2012. Le eventuali proroghe della durata di realizzazione della proposta progettuale ammessa a finanziamento **dovranno essere presentate prima della data di fine progetto iniziale e riportata nella lettera di concessione e** sono soggette a espressa autorizzazione da parte di Finpiemonte S.p.A. e potranno essere concesse, per motivi eccezionali e debitamente giustificati, una e una sola volta e per un periodo che non superi il 50% della durata inizialmente prevista e che non sia in ogni caso superiore a mesi 6. Si precisa che in ogni caso la Regione si riserva la facoltà di non accogliere o accogliere solo parzialmente le richieste di proroga qualora le stesse non consentano l'ultimazione dei progetti entro i termini previsti dalla normativa afferente l'utilizzo dei fondi Par Fsc, o qualora si riscontrino – nell'ambito della attività svolte dalla Rete di Monitoraggio di Finpiemonte Spa - ritardi generalizzati da parte dei beneficiari coinvolti nella partnership richiedente la proroga.

3.4. ISPEZIONI, CONTROLLI, MONITORAGGIO

Anche su indicazione dei competenti organi della Regione Piemonte, Finpiemonte S.p.A. effettua:

- verifiche amministrative documentali: controlli effettuati sul 100% della documentazione relativa all'intero processo di attuazione del progetto finanziato;
- verifiche in loco presso in beneficiari: controlli effettuati su base campionaria, sia in itinere sia a conclusione dei progetti finanziati, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'operazione, secondo le disposizioni contenute nella normativa vigente comunitaria e nazionale.

Le verifiche hanno ad oggetto i regolari adempimenti giuridici amministrativi legati alle procedure di selezione nella fase di avvio (qualora presenti); le rendicontazioni di spesa che accompagnano le richieste di erogazione di contributo; l'effettività delle spese sostenute e la pertinenza dei costi dichiarati ai fini dell'erogazione dei finanziamenti; l'eventuale esistenza di finanziamenti multipli per le medesime spese rendicontate; lo stato di attuazione dei progetti e delle spese oggetto dell'agevolazione; il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal presente Disciplinare; la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

Al termine della verifica amministrativa-documentale Finpiemonte S.p.A.:

- procede alla liquidazione della quota/saldo del contributo spettante;
- oppure

- comunica al beneficiario le non conformità rilevate e richiede allo stesso documentazione aggiuntiva/integrativa o apposite memorie.

Nel caso in cui, decorsi 15 giorni dalla ricezione di tale comunicazione, il beneficiario non faccia pervenire controdeduzioni ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano accolte, nei successivi 30 giorni il procedimento di verifica si chiude con la liquidazione parziale del contributo spettante oppure con la revoca parziale/totale dello stesso. Rimane comunque salva la possibilità per Finpiemonte S.p.A. di effettuare opportuni e puntuali controlli in loco prima di procedere alla revoca del contributo nei termini sopra previsti.

Il beneficiario è tenuto a mantenere una contabilità separata relativamente ai progetti finanziati nell'ambito del presente Disciplinare e a conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa alle iniziative, predisponendo un "fascicolo di progetto"; tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli che saranno effettuati da Finpiemonte S.p.A., dall'Amministrazione statale o regionale, dai servizi della Commissione U.E., da altri enti, organismi o soggetti a ciò legittimati.

L'impresa beneficiaria dovrà inoltre:

inviare a Finpiemonte S.p.A. i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dell'iniziativa ammessa a finanziamento - secondo le modalità ed i termini che saranno oggetto di puntuali disposizioni in apposita Guida alla rendicontazione dei costi connessa al presente Disciplinare e che verrà approvata dalla Regione – nonché i dati necessari per il monitoraggio tecnico-scientifico e finanziario, secondo le modalità previste dall'organismo della Rete di Monitoraggio di Finpiemonte S.p.A.

Nell'ambito dell'attività effettuata dalla rete di Monitoraggio di Finpiemonte S.p.A. i beneficiari sono tenuti a informare tempestivamente del verificarsi di eventuali economie di spesa durante lo svolgimento delle attività di realizzazione delle proposte progettuali.

3.5. CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA COMUNITARIA

La concessione dell'aiuto avverrà ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) in GUUE L 214 del 9.8.2008 e del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione

degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») in GUUE L379 del 28/12/2006.

3.6. DIVIETO DI CUMULO

L'agevolazione concessa alla proposta progettuale presentata a valere sul presente Disciplinare non è cumulabile con altre agevolazioni sulla stessa proposta progettuale qualificate come aiuti di Stato ai sensi del Trattato CE, comprese quelle concesse ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

Nel caso di cumulo con agevolazioni non costituenti aiuti di Stato ai sensi del Trattato CE, il cumulo non potrà superare le intensità massima di aiuto previste nella sezione 2 ai sensi del Regolamento CE 800 art. 7 comma 1.

Il divieto di cumulo non pregiudica la possibilità che un soggetto aggregato ad un Polo presenti più domande per proposte progettuali diverse a valere sul presente Disciplinare.

3.7. OBBLIGHI DI PUBBLICIZZAZIONE

Per ciascun progetto che usufruisca dei contributi previsti dal presente Disciplinare, il beneficiario è tenuto ad informare in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell'ambito del PAR FSC 2007-13 del Piemonte e che l'intervento viene realizzato con il concorso di risorse del Fondo FSC, dello Stato Italiano e della Regione Piemonte. In particolare, i beneficiari delle risorse del presente Disciplinare dovranno obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento riguardante il progetto finanziato, una indicazione da cui risulti che l'operazione è finanziata nell'ambito del POR FESR 2007/2013 della Regione Piemonte con il concorso di risorse del fondo FSC, dello Stato Italiano e della Regione Piemonte.

3.8. RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare, si applicano le disposizioni previste dalla normativa richiamata in apertura..

3.9. INFORMAZIONI E CONTATTI

Ulteriori informazioni e chiarimenti sui contenuti del Disciplinare e le modalità di presentazione delle domande potranno essere presentate al seguente indirizzo e-mail: finanziamenti@finpiemonte.it

3.10. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informano:

- le imprese/gli enti che presentano domanda in risposta al presente disciplinare,
- gli amministratori ed i rappresentanti legali delle imprese/degli enti sopra indicati,
- i soggetti aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confronti delle imprese/degli enti sopra indicati che siano coinvolti nella realizzazione dei progetti/investimenti proposti a contributo/finanziamento nell'ambito del presente disciplinare

che il trattamento dei dati personali forniti dalle imprese/enti sopra indicati per tutti gli adempimenti previsti dal presente disciplinare ed acquisiti da Finpiemonte S.p.A. (soggetto responsabile del trattamento) mediante le proprie strutture "Finanza agevolata" e "Controlli di I° livello" a seguito dell'inoltro della domanda, dei relativi allegati prescritti e delle eventuali successive integrazioni, delle rendicontazioni di spesa, di dati e informazioni fornite in corso od al termine della realizzazione dei progetti/investimenti finanziati, sarà effettuato esclusivamente per le seguenti finalità :

- istruttoria, mediante verifica dei requisiti di ricevibilità e di ammissibilità e mediante valutazione di merito , ai fini della concessione del contributo/ finanziamento;
- verifica della sussistenza, pertinenza e congruità delle spese rendicontate ai fini dell' erogazione dei contributi/finanziamenti concessi;
- controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e delle autocertificazioni rese nell'ambito del procedimento;
- monitoraggio e valutazione delle operazioni ammesse a finanziamento;
- comunicazione e diffusione – (obbligatorie per legge ai fini di trasparenza e di informativa al pubblico) dei seguenti dati:
 - estremi identificativi del soggetto beneficiario del contributo/finanziamento,
 - sua localizzazione, denominazione dell'investimento/progetto finanziato,
 - ammontare del contributo/finanziamento concesso ed erogato.

L'eventuale trattamento di dati giudiziari sarà effettuato per adempiere agli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3/06/1998 n 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

Il conferimento ed il trattamento dei dati personali risulta pertanto necessario ai fini dell'ammissione a contributo/finanziamento delle domande presentate in risposta al presente bando, ai fini dell'erogazione dei predetti contributi/finanziamenti nonché in adempimento di disposizioni comunitarie che disciplinano l'utilizzo dei Fondi strutturali dell'Unione Europea; il trattamento dei dati verrà effettuato secondo criteri di pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità.

Tale trattamento avverrà - con l'utilizzo di procedure anche informatizzate - a cura del personale dipendente di Finpiemonte S.p.A. e precisamente a cura del personale incaricato del trattamento dei dati personali, operante nelle strutture "Finanza agevolata" e "Controlli di I° livello" di Finpiemonte S.p.A. con sede in Galleria S. Federico 54 Torino, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazioni a terzi.

I soggetti che presentano domanda in risposta al presente disciplinare, i cui dati personali sono oggetto di trattamento, sono titolari dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ed, in particolare, del diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne (se ritenuti incompleti, erronei o raccolti in violazione di norme di legge) la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e prevalenti o comunque compatibili rispetto alle esigenze di trattamento più sopra specificate; la richiesta di rettifica, aggiornamento, cancellazione o l'opposizione al trattamento dei dati deve essere inviata a:

Finpiemonte S.p.A.
Galleria S. Federico 54, 10121 Torino
c/a: Direttore generale
fax: 011545759
mail: finanziamenti@finpiemonte.it

Il legale rappresentante dell'impresa/ente che presenta domanda di contributo/finanziamento in risposta al presente disciplinare è tenuto a comunicare la presente informativa:

- agli amministratori ed ai rappresentanti legali dell'impresa predetti
- ai soggetti (aventi rapporto di dipendenza o di prestazione con tale impresa/ente) che siano coinvolti nella realizzazione delle operazioni proposte a finanziamento nell'ambito del presente disciplinare.

4. SEZIONE 2 – TIPOLOGIE DI PROGETTI DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE
--

2.1. PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E/O DI SVILUPPO SPERIMENTALE

Descrizione

Sono finanziati progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale.

Per i progetti su prodotti di cui all'allegato I del Trattato CE il capofila di progetto dovrà redigere per conto di tutti i partner apposita dichiarazione, su format messo a disposizione della Regione, in cui siano chiaramente e distintamente indicate a livello di singoli WP e Task le attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale eventualmente svolte sui suddetti prodotti.

Per *“ricerca industriale”* si intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi.

Per *“attività di sviluppo sperimentale”* si intende l'acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità

commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Beneficiari

PMI, grandi imprese e organismi di ricerca ed altri enti secondo le regole specificate al paragrafo 3.1 della Sezione 1.

I soggetti gestori non possono beneficiare dei finanziamenti previsti per i progetti di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, fatta eccezione per i casi in cui il soggetto gestore partecipi ai progetti ricerca industriale o sviluppo sperimentale proposti da un Polo diverso da quello di cui è soggetto gestore⁹.

I soggetti gestori possono fornire esclusivamente servizi di consulenza e servizi equivalenti come specificati alla successiva lettera c) nel limite massimo del 30% dei costi complessivi ammissibili.

I soggetti gestori possono fornire tali servizi a prezzo di mercato, o anche ad un prezzo inferiore purché tale da coprire almeno i costi sostenuti (al netto degli aiuti ricevuti per gli investimenti in infrastrutture per la ricerca).

Caratteristiche dei progetti

Costo della proposta progettuale:

il costo complessivo del singolo progetto non potrà essere inferiore a 200.000 euro. Nel caso in cui i costi del progetto presentato siano sottoposti ad una rimodulazione da parte dei valutatori, il costo complessivo approvato non potrà comunque essere inferiore a 180.000 euro.

Durata della proposta progettuale e termini per l'avvio delle attività:

la durata delle proposte progettuali non potrà essere superiore a 18 mesi, decorrenti dalla data di concessione del contributo, salvo eventuale proroga concedibile in base alle disposizioni di cui al precedente paragrafo 3.3 della Sezione I. La data di concessione del contributo corrisponde a quella indicata da Finpiemone S.p.A. nella lettera con cui viene comunicata al beneficiario la formale concessione dell'agevolazione. **La medesima lettera indica la data di conclusione del progetto.** Le attività della proposta progettuale dovranno essere avviate, a pena di revoca del contributo e senza possibilità di differimenti, entro 30 giorni dalla data di concessione come in precedenza descritta.

L'eventuale differimento dell'avvio delle attività, sempre nel rispetto del termine di 30 giorni

⁹ Nel caso di ambiti tecnologici ancora molto lontani dal mercato e privi di prospettive immediate e dirette di sbocco commerciale, è fatta salva la possibilità per il CVM di consentire al soggetto gestore la compartecipazione a progetti di ricerca. Tale eccezione alla regola generale potrà tuttavia essere consentita solo nel caso in cui il soggetto gestore possa oggettivamente dimostrare di disporre di un'unità di ricerca ad hoc e di possedere le idonee risorse interne e le competenze tecnico-scientifiche necessarie allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo proposte.

sopra indicato, non comporta l'automatico slittamento della data di conclusione del progetto indicata nella sopra richiamata lettera di concessione contributo di Finpiemonte Spa.

Costi ammissibili

Per l'intera compagine:

- a) Spese di management. Sono ammissibili le spese per lo svolgimento dell'attività di management e coordinamento di progetto a condizione che la stessa sia svolta da personale proprio dei partner di progetto e che l'ammontare massimo della spesa (calcolata cumulativamente su tutti i partner) non superi il 5% del costo totale di progetto. Non saranno ammissibili le spese sostenute dai partner il cui apporto si sostanzia esclusivamente nello svolgimento delle suddette attività di management e coordinamento.

Per i singoli soggetti beneficiari sono ammissibili a finanziamento i seguenti costi:

- b) personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca);
- c) strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e per un importo massimo pari al 30% calcolato sul costo totale, riferito al singolo beneficiario, del progetto. Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
- d) servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto di ricerca, compresi i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, per un importo massimo pari al 50% calcolato sul costo totale delle spese di personale (di cui al precedente punto a) del singolo beneficiario;
- e) costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi strettamente connessi al progetto di ricerca, ivi inclusi i componenti connessi alla realizzazione di prototipi (come specificato all'Allegato "Piano economico-finanziario della proposta progettuale");

- f) altri costi, tra cui spese di viaggio, trasferte, spese relative al personale amministrativo impiegato nel progetto, spese per fidejussioni connesse all'ottenimento del contributo, spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto a condizione che configurino costi effettivi relativi all'esecuzione delle attività progettuali e che vengano imputate con calcolo pro-rata al progetto, secondo un metodo non forfettario, bensì equo, corretto e debitamente giustificato, spese per fidejussioni finalizzate all'ottenimento del contributo. Tali spese sono da calcolarsi in misura non superiore al 20% del totale delle spese ammissibili al netto della presente voce di costo¹⁰ e con riferimento al singolo beneficiario.

Per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'IVA (a meno che non risulti indetraibile per l'impresa) e a qualsiasi altro onere accessorio, fiscale o finanziario.

Le spese di disseminazione sono ammissibili solo qualora rispondano ad una finalità "interna al gruppo di ricerca" che opera sul progetto, volta a favorire la cross fertilization del tessuto tecnologico nel suo insieme oltre che il conseguimento degli obiettivi del progetto stesso, attraverso processi di comunicazione e di disseminazione dei risultati intermedi e finali internamente alla compagine di ricerca. Non sono ammissibili le finalità "esterne" destinata alla disseminazione dei risultati al di fuori del gruppo di ricerca

Nel caso in cui all'interno del piano economico-finanziario fossero presenti voci di costo non ammissibili, o importi superiori alle percentuali consentite dal presente Disciplinare, Finpiemonte e gli esperti tecnici procederanno in automatico all'eliminazione e/o alla decurtazione delle voci di costo inammissibili e degli importi eccedenti i limiti stabiliti.

Qualora anche a seguito dell'istruttoria formale e della eventuale concessione dell'aiuto, si riscontrassero nel piano economico-finanziario di un singolo beneficiario importi che non rispettano le percentuali sopra indicate, o afferenti a voci di spesa che non rientrano tra quelle ammissibili, farà comunque fede quanto riportato sul presente Bando e sulla Guida alla Rendicontazione connessa al Disciplinare e Finpiemonte potrà procedere in automatico al ripristino delle singole voci di spesa e dei singoli importi.

Sono ammissibili solo i costi connessi ad attività avviate successivamente alla presentazione della domanda¹¹. ***E' considerato elemento che configura l'avvenuto avvio delle attività il***

¹⁰ Il totale di spese ammissibili su cui calcolare il 20% è da intendersi quale l'importo risultante dalla somma delle spese ammissibili di cui ai punti da a) a e).

¹¹ Per data di presentazione della domanda si intende la data di invio telematico

perfezionamento di qualsiasi impegno giuridico afferente il progetto come, ad esempio l'accettazione di un preventivo/offerta o la sottoscrizione di un ordine.

Intensità, forma e misura dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa nel rispetto delle seguenti intensità massime di aiuto¹² e ai sensi dell'art. 31 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) in GUUE L 214 del 9.8.2008:

Beneficiari	Intensità massima dell'aiuto
PI	45%
	60% in collaborazione con altra impresa o con organismo di ricerca
MI	35%
	50% in collaborazione con altra impresa o con organismo di ricerca
GI	40%
OR	60% ¹³

Modalità di finanziamento e condizioni di erogazione

Per le quote di contributo a fondo perduto valgono le seguenti disposizioni:

Per le piccole imprese - nei limiti dell'intensità di aiuto indicata nella precedente tabella - il contributo massimo concedibile a fondo perduto è pari € 300.000.

¹² Ai fini dell'ottenimento delle maggiorazioni di contributo conseguenti allo svolgimento in collaborazione si rimanda a quanto disposto dal punto 6 del paragrafo 3.2 della sezione 1.

¹³ Fatta salva l'eventuale applicabilità della nuova Disciplina Rsi che entrerà in vigore nel 2014 e le eventuali necessarie e richieste modifiche, i massimali proposti per gli organismi di ricerca nella tabella sono applicabili quando questi ultimi non siano beneficiari di aiuti di Stato ai sensi del punto 3.1 e seguenti della attuale disciplina RSI in vigore: in caso contrario, gli organismi di ricerca sono equiparati alle imprese e beneficeranno dei massimali di aiuto qui previsti a seconda della corrispondente dimensione di impresa. Il beneficiario dovrà dichiarare il carattere "economico" e "non economico" dell'attività di ricerca mediante "autocertificazione" da rendersi ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per le medie imprese - nei limiti dell'intensità di aiuto indicata nella precedente tabella - il contributo massimo concedibile a fondo perduto è pari € 350.000.

Per le grandi imprese - nei limiti dell'intensità di aiuto indicata nella precedente tabella - il contributo massimo concedibile a fondo perduto è pari € 350.000.

Per gli organismi di ricerca - nei limiti dell'intensità di aiuto indicata nella precedente tabella - il contributo massimo concedibile a fondo perduto è pari € 200.000.

Qualora lo stesso organismo di ricerca concorra con più di un Dipartimento, il contributo a fondo perduto massimo concedibile, cumulativamente a tutti i Dipartimenti, è elevato a € 300.000.

Per i progetti in collaborazione il contributo massimo concedibile a fondo perduto per l'intera aggregazione è di € 1.200.000 (fermi restando i limiti previsti per ciascun beneficiario).

Si prevedono due diverse modalità di finanziamento e relative condizioni di erogazione.

- *Opzione 1 – [solo fondo perduto, a stati di avanzamento]*

Possono accedere a questa opzione le piccole, medie e grandi imprese, gli organismi di ricerca, ivi compresi consorzi, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti in vario modo denominati per i quali siano soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 3.1.1 della Sezione 1.

Il contributo a fondo perduto, nel limite del massimale di aiuto consentito, è erogato dietro rendicontazione delle relative spese ammissibili in base a stati di avanzamento lavoro corrispondenti a quote di spese ammissibili non inferiori al 20% del totale delle spese ammesse a contributo; l'ultima quota di contributo, comunque non inferiore al 20%, verrà erogata a conclusione del progetto (dietro presentazione di rendicontazione che dimostri l'avvenuta, integrale realizzazione delle spese ammesse a beneficiare dell'intervento).

Le quote di contributo saranno erogate in misura proporzionale alle spese validate in itinere, non applicando le diverse percentuali di intensità di aiuto previste dal Bando. Il saldo verrà erogato a seguito della rendicontazione dei costi totali riconosciuti ammissibili nel rispetto delle intensità di aiuto previste dal bando.

In ogni caso, l'effettiva erogazione della quota di contributo spettante a saldo, che non potrà essere inferiore al 10%, è subordinata alla conclusione del progetto nel suo complesso ed all'esito positivo di una verifica tecnico-scientifica.

Solo ed esclusivamente nel caso di Università e di altri soggetti pubblici il contributo potrà essere erogato in una prima quota, pari al 30% del contributo, a titolo di anticipazione; due ulteriori quote, pari ciascuna al 30%, saranno erogate dietro presentazione di rendiconti pari rispettivamente al 30% e al 60% delle spese ammissibili. Il restante 10% sarà erogato a saldo a conclusione del progetto (dietro

presentazione di rendicontazione che dimostri l'avvenuta, integrale realizzazione delle spese ammesse a beneficiare dell'intervento).

- *Opzione 1 bis (solo fondo perduto, parzialmente in anticipazione)*

Possono accedere a questa opzione le piccole, medie e grandi imprese, i consorzi e le associazioni, fondazioni e altri enti in vario modo denominati per i quali sia stato accertato l'esercizio di un'attività economica prevalente ai sensi del paragrafo 3.1.1 della Sezione 1.

Il contributo a fondo perduto, nel limite del massimale di aiuto consentito, è erogato in tre soluzioni:

- la prima da erogarsi nella misura del 30% a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta secondo lo schema fornito da Finpiemonte S.p.A., di pari importo, maggiorato degli interessi determinati in misura corrispondente al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea;
- una quota pari al 50% del contributo è erogata a fronte di una rendicontazione di un pari importo di spese ammissibili;
- il restante 20% del contributo è erogato a conclusione delle attività, previa rendicontazione e verifica finale.

In ogni caso, l'effettiva erogazione della quota di contributo spettante a saldo è subordinata alla conclusione del progetto nel suo complesso ed all'esito positivo di una verifica tecnico – scientifica.

- *Opzione 2 [contributo a fondo perduto integrato da finanziamento agevolato (fondo rotativo regionale + finanziamento bancario)]*

Possono accedere a questa opzione le piccole e medie imprese, i consorzi e le associazioni, fondazioni e altri enti in vario modo denominati per i quali sia stato accertato l'esercizio di un'attività economica prevalente ai sensi del paragrafo 3.1.1 della Sezione 1 e che abbiano i requisiti dimensionali corrispondenti alla categoria Pmi. In alternativa al fondo perduto il contributo può essere concesso in forma di fondo perduto integrato da finanziamento agevolato (70% fondo rotativo regionale a tasso zero + 30% finanziamento bancario).

Il fondo perduto è concesso nella misura del 50% dei massimali stabiliti.

Il fondo rotativo regionale, integrato dal finanziamento bancario, è concesso fino ad un ammontare corrispondente alle spese considerate ammissibili non coperte dal contributo a fondo perduto, e comunque entro i limiti di massimale previsti.

Il fondo perduto è erogato in due soluzioni: la prima pari al 50% del contributo (dietro rendicontazione di un importo percentualmente analogo di spese ammissibili), la seconda a conclusione del progetto

(dietro presentazione di rendicontazione che dimostri l'avvenuta, integrale realizzazione delle spese ammesse a beneficiare dell'intervento).

In ogni caso, l'effettiva erogazione della quota di contributo spettante a saldo è subordinata alla conclusione del progetto nel suo complesso ed all'esito positivo di una verifica tecnico-scientifica.

L'intero ammontare del fondo rotativo regionale è erogato, contestualmente al finanziamento bancario, dalla banca prescelta dal beneficiario e convenzionata con Finpiemonte S.p.A., previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile¹⁴, incondizionata ed escutibile a prima richiesta secondo lo schema fornito da Finpiemonte Spa, di importo pari all'ammontare del fondo rotativo erogato in anticipazione, maggiorato degli interessi determinati in misura corrispondente al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, ed emessa per un periodo pari a 12 mesi. La garanzia sarà svincolata (anche prima della scadenza dei 12 mesi) ad avvenuta approvazione, da parte di Finpiemonte S.p.A., della rendicontazione di un ammontare di spese corrispondente al fondo rotativo erogato; a tal fine la garanzia dovrà contenere una clausola di rinnovo automatico oltre il periodo di 12 mesi e fino all'avvenuta approvazione, da parte di Finpiemonte S.p.A., della rendicontazione di un ammontare di spese corrispondente al fondo rotativo erogato.

L'importo del finanziamento erogato dovrà essere rimborsato, decorsi 12 mesi dalla data di accredito, in 5 anni di cui 1 di preammortamento.

In particolare l'impresa dovrà rimborsare il suddetto l'importo – secondo il piano di restituzione predisposto dall'istituto erogante - in rate trimestrali posticipate.

2.2. PROGETTI DI INNOVAZIONE DI PRODOTTO/PROCESSO

Descrizione

Le due linee a) e b) in cui si divide questa tipologia di progetti sono dedicate al finanziamento di progetti/programmi organici di investimento finalizzati ad introdurre innovazioni nei prodotti e nei processi.

- Normativa generale comune alla linea a) e alla linea b) -

Beneficiari

Pmi e Grandi imprese (ad esclusione degli organismi di ricerca) secondo le regole specificate al paragrafo 3.1 della Sezione 1.

¹⁴ Sono ammissibili le spese relative all'accensione di polizze fidejussorie, rese obbligatorie nell'ambito del Disciplinare, solo nel caso in cui la polizza sia prestata da banche, assicurazioni e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 107 del D.lgs n. 385/2003 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e s.m.i.

I soggetti gestori non possono beneficiare dei finanziamenti previsti per i progetti di innovazione prodotto/processo, fatta eccezione per i casi in cui il soggetto gestore partecipi ai progetti proposti da un Polo diverso da quello di cui è soggetto gestore¹⁵.

I soggetti gestori possono fornire esclusivamente servizi di consulenza e servizi equivalenti come specificati alla lettera d) del successivo paragrafo “Costi ammissibili”, nel limite massimo del 30% dei costi complessivi ammissibili. I soggetti gestori possono fornire tali servizi a prezzo di mercato, o anche ad un prezzo inferiore purché tale da coprire almeno i costi sostenuti (al netto degli aiuti eventualmente ricevuti dal soggetto gestore per gli investimenti in infrastrutture per la ricerca).

Caratteristiche dei progetti

Costo della proposta progettuale:

Il costo complessivo (in termini di spese ammissibili) del singolo progetto non potrà essere inferiore a 200.000 euro. Nel caso in cui i costi del progetto presentato siano sottoposti ad una rimodulazione da parte dei valutatori, il costo complessivo approvato non potrà comunque essere inferiore a 180.000 euro.

Durata della proposta progettuale e termini per l'avvio delle attività:

la durata delle proposte progettuali non potrà essere superiore a 18 mesi, decorrenti dalla data di concessione del contributo, salvo eventuale proroga concedibile in base alle disposizioni di cui al precedente paragrafo 3.3 della Sezione I. La data di concessione del contributo corrisponde a quella indicata da Finpiemonte S.p.A. nella lettera con cui viene comunicata al beneficiario la formale concessione dell'agevolazione. ***La medesima lettera indica la data di conclusione del progetto.*** Le attività della proposta progettuale dovranno essere avviate, a pena di revoca del contributo e senza possibilità di differimenti, entro 30 giorni dalla data di concessione come in precedenza descritta . ***L'eventuale differimento dell'avvio delle attività, sempre nel rispetto del termine di 30 giorni sopra indicato, non comporta l'automatico slittamento della data di conclusione del progetto indicata nella sopra richiamata lettera di concessione contributo di Finpiemonte Spa.***

Costi ammissibili

Con riferimento all'intera compagine:

¹⁵ Nel caso di ambiti tecnologici ancora molto lontani dal mercato e privi di prospettive immediate e dirette di sbocco commerciale, è fatta salva la possibilità per il CVM di consentire al soggetto gestore la compartecipazione a progetti di ricerca. Tale eccezione alla regola generale potrà tuttavia essere consentita solo nel caso in cui il soggetto gestore possa oggettivamente dimostrare di disporre di un'unità di ricerca ad hoc e di possedere le idonee risorse interne e le competenze tecnico-scientifiche necessarie allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo proposte

- a) Spese di management: sono ammissibili le spese per lo svolgimento dell'attività di management e coordinamento di progetto a condizione che la stessa sia svolta da personale proprio dei partner di progetto e che l'ammontare massimo della spesa (calcolata cumulativamente su tutti i partner) non superi il 5% del costo totale di progetto. Non saranno ammissibili le spese sostenute dai partner il cui apporto si sostanzia esclusivamente nello svolgimento delle suddette attività di management e coordinamento;

Con riferimento ai singoli beneficiari:

- b) personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di innovazione);
- c) macchinari, impianti, attrezzature e materiali strettamente funzionali al progetto di innovazione;
- d) servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto di innovazione, compresi i servizi di ricerca contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione; tali spese sono ammissibili, per un importo massimo pari al 50% calcolato sul costo totale delle spese di personale (di cui al precedente punto b) del singolo beneficiario;

Le spese di disseminazione sono ammissibili solo qualora rispondano ad una finalità "interna al gruppo di ricerca" che opera sul progetto, volta a favorire la cross fertilization del tessuto tecnologico nel suo insieme oltre che il conseguimento degli obiettivi del progetto stesso, attraverso processi di comunicazione e di disseminazione dei risultati intermedi e finali internamente alla compagine di ricerca. Non sono ammissibili le finalità "esterne" destinata alla disseminazione dei risultati al di fuori del gruppo di ricerca.

Nel caso in cui all'interno del piano economico-finanziario fossero presenti voci di costo non ammissibili, o importi superiori alle percentuali consentite dal presente Disciplinare, Finpiemonte e gli esperti tecnici procederanno in automatico all'eliminazione e/o alla decurtazione delle voci di costo inammissibili e degli importi eccedenti i limiti stabiliti.

Qualora anche a seguito dell'istruttoria formale e della eventuale concessione dell'aiuto, si riscontrassero nel piano economico-finanziario di un singolo beneficiario importi che non rispettano le percentuali sopra indicate, o afferenti a voci di spesa che non rientrano tra quelle ammissibili, farà comunque fede quanto riportato sul presente Bando e sulla Guida alla Rendicontazione connessa al Disciplinare e Finpiemonte potrà procedere in automatico al ripristino delle singole voci di spesa e dei singoli importi.

Sono ammissibili solo i costi connessi ad attività avviate successivamente alla presentazione della domanda

Per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'IVA (a meno che non risulti indetraibile per l'impresa) e altro onere accessorio, fiscale o finanziario.

Modalità di erogazione

Il contributo a fondo perduto, nel limite del massimale di aiuto consentito, è erogato dietro rendicontazione delle relative spese ammissibili in base a stati di avanzamento lavoro corrispondenti a quote di spese ammissibili non inferiori al 20% del totale delle spese ammesse a contributo; l'ultima quota di contributo verrà erogata a conclusione del progetto (dietro presentazione di rendicontazione che dimostri l'avvenuta, integrale realizzazione delle spese ammesse a beneficiare dell'intervento).

Le quote di contributo saranno erogate in misura proporzionale alle spese validate in itinere, non applicando le diverse percentuali di intensità di aiuto previste dal Bando. Il saldo verrà erogato a seguito della rendicontazione dei costi totali riconosciuti ammissibili nel rispetto delle intensità di aiuto previste dal bando.

- Normativa specifica della linea a) -

Linea A: Innovazione di prodotto/servizio.

Definizione di Innovazione di prodotto/servizio: consiste nell'introduzione di un bene o un servizio nuovo o significativamente migliorato rispetto alle attuali caratteristiche o usi del mercato di riferimento.

Per nuovo prodotto si intende un bene o un servizio (o una loro combinazione) che differisce significativamente nelle proprie caratteristiche o usi dai beni o servizi precedentemente prodotti sia dall'impresa stessa che da altre imprese nel mercato di riferimento.

Intensità e misura dell'agevolazione

Linea A) Innovazione di prodotto.

Il contributo massimo è pari a 100.000 euro per ogni soggetto. In caso di collaborazione tra più imprese il contributo massimo è pari a 300.000 per l'intera compagine (fermo restando il contributo massimo di 100.000 euro per ogni soggetto)

Per quanto riguarda le spese di management l'agevolazione è concessa a titolo di “de minimis”¹⁶

Per quanto riguarda i costi del personale [lettera b) del paragrafo “costi ammissibili”] *l'agevolazione è concessa nel limite del 50% dei costi ammissibili* a titolo di “de minimis”¹⁷

Per quanto riguarda le spese di cui alla lettera c) del paragrafo “costi ammissibili” (macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali al progetto di innovazione) e l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate [di cui alla voce c) del paragrafo costi ammissibili], tutte strettamente connesse alla diversificazione della produzione di uno stabilimento, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, *l'agevolazione è concessa*¹⁸ con i seguenti massimali:

Beneficiari	Intensità massima dell'aiuto	
	Altre aree	Aree 87.3.c
PI	20%	30%
MI	10%	20%
GI (solo in collaborazione con PMI)	10% (in de minimis) ¹⁹	10%

¹⁶ In base al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») in GUUE L 379 del 28/12/2006.

¹⁷ In base al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») in GUUE L 379 del 28/12/2006.

¹⁸ Ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) in GUUE L214 del 9.8.2008 ed in particolare a norma dell'articolo 13, per le imprese aventi unità operative in aree 87.3.c (ora art. 107.3.c TFUE, o a norma dell'articolo 15).

¹⁹ L'aiuto è concesso ai sensi del REG (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») in GUUE L 379 del 28/12/2006.

Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/08 gli acquisti di attivi immateriali (brevetti, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate) devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria degli aiuti; gli aiuti a finalità regionale agli investimenti devono essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- essere considerati ammortizzabili;
- essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio sul venditore o viceversa;
- devono figurare all'attivo dell'impresa per un periodo di almeno tre anni. Nel caso degli aiuti a finalità regionale agli investimenti, devono figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento beneficiario degli aiuti per un periodo di almeno cinque anni o di tre anni per le PMI.

I costi ammissibili sostenuti da grandi imprese localizzate al di fuori delle aree 87.3.c (ora 107.3.c) e in collaborazione con PMI, sono agevolabili con una intensità massima di aiuto del 10% a titolo di “de minimis”²⁰.

Per quanto riguarda le attività consulenziali [lettera d) del paragrafo “costi ammissibili”] l’agevolazione è concessa alle PMI, fino ad una percentuale del 30%²¹ dei costi ammissibili.

²⁰ Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis») in GUUE L 379 del 28/12/2006.

²¹ Ai sensi del Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) in GUUE L214 del 9.8.2008 ed in particolare a norma dell’articolo 26.

Le attività consulenziali acquisite da grandi imprese in collaborazione con PMI sono agevolabili con una percentuale massima di del 30% a titolo di “de minimis”²².

- Normativa specifica della linea b) -

Linea B: Innovazione di processo²³

Definizione di innovazione di processo: l'innovazione di processo consiste nell'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software). Non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

Intensità e misura dell'agevolazione

Linea B) Innovazione di processo.

Per quanto riguarda le innovazioni di processo e l'organizzazione nei servizi, il contributo è concesso nell'importo massimo di 100.000 euro; in caso di collaborazione tra più imprese il contributo è concesso nell'importo massimo di 300.000 euro per l'intera compagine (fermo restando il contributo massimo di 100.000 euro per ogni soggetto). Le agevolazioni di cui alla linea B “Innovazione di processo” sono concesse ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15

²² Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») in GUUE L 379 del 28/12/2006.

²³ Il progetto di innovazione deve essere diretto a rendere il processo più efficiente oppure ad adeguarlo alla produzione di nuovi prodotti. Possono rientrare gli investimenti finalizzati: all'acquisizione e all'applicazione di conoscenze e di tecnologie presenti in altri settori produttivi od in altri ambiti; all'acquisizione e all'applicazione al processo produttivo di servizi informatici e altri servizi tecnico-scientifici; all'acquisizione e all'applicazione al processo produttivo di beni e servizi che consentano un miglioramento del processo produttivo in quanto tale o che sono essenziali per l'innovazione di prodotto.

dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») in GUUE L 379 del 28/12/2006.

I limiti percentuali massimi di contributo sulle spese ammissibili sono i seguenti²⁴

Beneficiari	Intensità massima dell'aiuto
PI	35%
MI	25%
GI (solo in collaborazione con PMI)	15%

Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni la cui presenza deve risultare esplicitamente nell'ambito della descrizione del progetto:

- a) l'innovazione dell'organizzazione nei servizi deve sempre essere legata all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nell'ottica di modificare l'organizzazione;
- b) l'innovazione deve assumere la forma di un progetto, diretto da un capo progetto identificato e qualificato; anche i costi del progetto devono essere identificati;
- c) il progetto sovvenzionato deve portare all'elaborazione di una norma, di un modello, di una metodologia o di un concetto commerciale, che si possa riprodurre in maniera sistematica e, ove possibile, omologare e depositare;
- d) l'innovazione dei processi o dell'organizzazione deve rappresentare una novità o un sensibile miglioramento rispetto allo stato dell'arte del settore interessato nella Comunità²⁵;
- e) il progetto di innovazione dei processi o dell'organizzazione deve comportare un grado di rischio evidente.

²⁴ Le agevolazioni di cui alla presente alla linea B "Innovazione di processo" sono concesse ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») in GUUE L 379 del 28/12/2006.

²⁵ A tal fine il progetto dovrà dimostrare, la novità ad esempio sulla base di una descrizione dettagliata dell'innovazione, comparata con le altre tecniche dei processi o dell'organizzazione attualmente utilizzate da altre imprese dello stesso settore;

In caso di innovazione dell'organizzazione nei servizi, i costi degli strumenti e delle attrezzature ammissibili sono riferibili esclusivamente ai costi degli strumenti e delle attrezzature ICT.

Non possono beneficiare dell'agevolazione le modifiche ordinarie o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentano miglioramenti.

2.3. PROGETTI PER L'INNOVAZIONE DI PRODOTTI E PROCESSI ATTRAVERSO L'INTERAZIONE CON L'UTENTE

Descrizione

Sono finanziati progetti orientati a coinvolgere gli utenti in tutte le fasi del processo innovativo e a favorire la collaborazione co-creativa con gli utenti dei prodotti e dei servizi, con l'obiettivo di migliorare la capacità delle imprese di individuare e definire i bisogni degli utenti e l'abilità di tradurre gli stessi in caratteristiche tecnico/funzionali di nuovi prodotti e servizi.

Il coinvolgimento nel processo innovativo degli utenti aumenta, infatti, la probabilità di successo dell'innovazione, rendendola più orientata ai suoi bisogni; in questo modo, può far risparmiare tempi e costi (legati al progressivo perfezionamento dell'idea innovativa), può permettere di ridurre tentativi destinati al fallimento, può semplificare il lavoro di vendita nel momento in cui il nuovo prodotto è pronto per l'introduzione nel mercato, può stimolare il management a focalizzarsi sull'attività innovativa, rendendo il processo di sviluppo più rapido.

In particolare possono essere finanziati le seguenti tipologie di progetti:

- creazione e gestione di Living Labs, intesi come contesti aperti di progettazione, sperimentazione e validazione di nuovi prodotti e servizi, in cui gli utenti possono interagire e sperimentare con tali prodotti e servizi, fornendo feedback importanti per la loro messa a punto e successiva commercializzazione;
- sviluppo e gestione di piattaforme di co-creazione collaborativa con gli utenti.

Beneficiari

Pmi, grandi imprese, organismi di ricerca secondo le regole specificate al paragrafo 3.1 della Sezione 1.

I soggetti gestori non possono beneficiare dei finanziamenti previsti per i progetti di innovazione prodotto/processo, fatta eccezione per i casi in cui il soggetto gestore partecipi ai progetti proposti da un Polo diverso da quello di cui è soggetto gestore.

I soggetti gestori possono fornire esclusivamente servizi di consulenza e servizi equivalenti come specificati alla lettera d) del paragrafo "Costi ammissibili", nel limite massimo del 30% dei costi

complessivi ammissibili. I soggetti gestori possono fornire tali servizi a prezzo di mercato, o anche ad un prezzo inferiore purché tale da coprire almeno i costi sostenuti (al netto degli aiuti ricevuti per gli investimenti in infrastrutture per la ricerca).

Caratteristiche dei progetti

Costo della proposta progettuale:

Il costo complessivo del singolo progetto non potrà essere inferiore a 100.000 euro. Nel caso in cui i costi del progetto presentato siano sottoposti ad una rimodulazione da parte dei valutatori, il costo complessivo approvato non potrà comunque essere inferiore a 90.000 euro.

Durata della proposta progettuale e termini per l'avvio delle attività:

la durata delle proposte progettuali non potrà essere superiore a 12 mesi, decorrenti dalla data di concessione del contributo, salvo eventuale proroga concedibile in base alle disposizioni di cui al precedente paragrafo 3.3 della Sezione I. La data di concessione del contributo corrisponde a quella indicata da Finpiemonte S.p.A. nella lettera con cui viene comunicata al beneficiario la formale concessione dell'agevolazione. ***La medesima lettera indica la data di conclusione del progetto.***

Le attività della proposta progettuale dovranno essere avviate, a pena di revoca del contributo e senza possibilità di differimenti, entro 30 giorni dalla data di concessione come in precedenza descritta .

L'eventuale differimento dell'avvio delle attività, sempre nel rispetto del termine di 30 giorni sopra indicato, non comporta l'automatico slittamento della data di conclusione del progetto indicata nella sopra richiamata lettera di concessione contributo di Finpiemonte Spa.

Costi ammissibili

Con riferimento all'intera compagine:

- a) Spese di management. Sono ammissibili le spese per lo svolgimento dell'attività di management e coordinamento di progetto a condizione che la stessa sia svolta da personale proprio dei partner di progetto e che l'ammontare massimo della spesa (calcolata cumulativamente su tutti i partner) non superi il 5% del costo totale di progetto. Non saranno ammissibili le spese sostenute dai partner il cui apporto si sostanzia esclusivamente nello svolgimento delle suddette attività di management e coordinamento.

Con riferimento ai singoli beneficiari:

- b) personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto);

- c) strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto e per un importo massimo pari al 30% calcolato sul costo totale, riferito al singolo beneficiario, del progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
- d) servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto, compresi i servizi di ricerca contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione; tali spese sono ammissibili, per un importo massimo pari al 50% calcolato sul costo totale delle spese di personale (di cui al precedente punto a) del singolo beneficiario;
- e) costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi strettamente connessi al progetto di ricerca, ivi inclusi i componenti connessi alla realizzazione di prototipi (come specificato all'Allegato "Piano economico-finanziario della proposta progettuale);
- f) altri costi, tra cui spese di viaggio, trasferte, spese relative al personale amministrativo impiegato nel progetto, spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto a condizione che configurino costi effettivi relativi all'esecuzione delle attività progettuali e che vengano imputate con calcolo pro-rata al progetto, secondo un metodo non forfettario, bensì equo, corretto e debitamente giustificato. Tali spese sono da calcolarsi in misura non superiore al 20% del totale delle spese ammissibili al netto della presente voce di costo²⁶ e con riferimento al singolo beneficiario.

Le spese di disseminazione sono ammissibili solo qualora rispondano ad una finalità "interna al gruppo di ricerca" che opera sul progetto, volta a favorire la cross fertilization del tessuto tecnologico nel suo insieme oltre che il conseguimento degli obiettivi del progetto stesso, attraverso processi di comunicazione e di disseminazione dei risultati intermedi e finali internamente alla compagine di ricerca. Non sono ammissibili le finalità "esterne" destinata alla disseminazione dei risultati al di fuori del gruppo di ricerca

Qualora anche a seguito dell'istruttoria formale e della eventuale concessione dell'aiuto, si riscontrassero nel piano economico-finanziario di un singolo beneficiario importi che non rispettano le percentuali sopra indicate, o afferenti a voci di spesa che non rientrano tra quelle ammissibili, farà comunque fede

²⁶ Il totale di spese ammissibili su cui calcolare il 20% è da intendersi quale l'importo risultante dalla somma delle spese ammissibili di cui ai punti da a) a e).

quanto riportato sul presente Bando e sulla Guida alla Rendicontazione connessa al Disciplinare e Finpiemonte potrà procedere in automatico al ripristino delle singole voci di spesa e dei singoli importi.

Sono ammissibili solo i costi connessi ad attività avviate successivamente alla presentazione della domanda E' considerato elemento che configura l'avvenuto avvio delle attività il perfezionamento di qualsiasi impegno giuridico afferente il progetto come, ad esempio l'accettazione di un preventivo/offerta o la sottoscrizione di un ordine.

Per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'IVA (a meno che non risulti indetraibile per l'impresa) e a qualsiasi altro onere accessorio, fiscale o finanziario.

Intensità, forma e misura dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa nel limite del 50% dei costi ammissibili a titolo "de minimis"²⁷. L'agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto. Il contributo massimo è pari a 80.000 euro per ogni soggetto. In caso di collaborazione tra più imprese il contributo massimo è pari a 200.000 per l'intera compagine (fermo restando il contributo massimo di 80.000 euro per ogni soggetto).

Modalità di erogazione

Il contributo a fondo perduto, nel limite del massimale di aiuto consentito, è erogato dietro rendicontazione delle relative spese ammissibili in base a stati di avanzamento lavoro corrispondenti a quote di spese ammissibili non inferiori al 20% del totale delle spese ammesse a contributo; l'ultima quota di contributo verrà erogata a conclusione del progetto (dietro presentazione di rendicontazione che dimostri l'avvenuta, integrale realizzazione delle spese ammesse a beneficiare dell'intervento).

Le quote di contributo saranno erogate in misura proporzionale alle spese validate in itinere, non applicando le diverse percentuali di intensità di aiuto previste dal Bando. Il saldo verrà erogato a seguito della rendicontazione dei costi totali riconosciuti ammissibili nel rispetto delle intensità di aiuto previste dal bando.

²⁷ Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») in GUUE L 379 del 28/12/2006.